

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----00000-----

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI POST-COLLAUDO ALLE
CASE PER LAVORATORI(GESCAL) IN BRINDISI(Ex Cantie-
re 11151/R.-)

- Importo al netto di ribasso - £. 19.006.722
- IMPRESA: Giovanni SCOZZI - BRINDISI -
- Repertorio N. 4646

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantacinque, addì *11*
novembre del mese di Ottobre in Brindisi e nella
Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi-via Gian Battista Casi-
miro n.17.-

Innanzi a me, Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, Diret-
tore Generale dell'Istituto predetto autorizzato,
con delibera n. 347 in data 12.11.1955 dal Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto, alla stipula dei
contratti relativi alle costruzioni nell'interesse
dell'Istituto stesso, ai sensi degli artt: 151 e
153 del T.U. approvato con R.D. 28.4.1938, n. 1165
richiamati in vigore dalla Legge 2.7.1949, n. 408
art.8, si sono personalmente costituiti:

Registrato a Brindisi li 25 OTT. 1965

di N. 2040 Mod. I Vel.

Esatte lire *novemilaventi*

IL DIRETTORE

1°)-Il Sig. Gr. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, in nome e per conto del quale dichiara di agire.

2°)- Il Sig. Scozzi Giovanni, nato il 25 febbraio 1923 a Parabita (Lecce) e residente in Brindisi alla via Dé Carpentieri n. 11 Titolare dell'Impresa edile omonima.-

Le sudette parti, della cui identità personale io Direttore Generale - funzionario rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso all'assistenza dei testimoni, giusta l'art. 48 della vigente Legge notariale del 13 febbraio 1913, N. 89.

SI PERMETTE

A)-Che la Gestione Case per Lavoratori con convenzione del 21.7.1964, ha affidato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, l'incarico di Stazione Appaltante per la esecuzione delle opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione INA-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle zone di competenza.-

B) CHE con deliberazione del 30.6.1964 n.1149, questo Istituto accettava l'incarico di eseguire le opere ritenute necessarie dopo il collaudo dei fabbricati costruiti dalla Gestione Ina-Casa nel 1° e nel 2° Settennio di attività limitatamente al piano ordinario ed alle condizioni e con le modalità contenute nella citata convenzione.-

C)-CHE la Gescal ha comunicato, con nota Prot. 25059 del 7.9.1965(Alleg.n.1), che il Consiglio di Amministrazione Gescal, con delibera n.117 del 2.7.1965 ha approvato a norma della succitata convenzione stipulata tra la GESCAL e l'I.A.C.P., la perizia per lavori post-collaudo alla palazzina case per lavoratori in Brindisi- ex Cant. 11151/R nell'importo di L. 20.385.146, di cui L. 19.414.425 a base d'asta.-

D)- CHE i lavori dovranno essere eseguiti in conformità di quanto precisato nella suddetta perizia.-

E)- CHE l'appalto di dette opere è di esclusiva competenza di questo Istituto.-

F)- CHE disposta la licitazione privata per l'appalto dei succitati lavori e fissato l'esperimento al giorno 7 ottobre 1965, ad ore 10.30, si inviava invito di partecipazione a n.20 Imprese come da lettera raccomandata Prot. n.8579 del 20.9/1965 (Allegato n.2).-

G)-CHE la scadenza del termine utile per la presentazione delle offerte era stato fissato ad ore diciotto del 6 ottobre 1965.-

H)-CHE esperimenta la detta licitazione privata in data 7.10.1965, come da relativo verbale (Allegato n.3), i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati alla Impresa Giovanni Scozzi di Brindisi col ribasso d'asta di £. 2,10% (lire due e centesimi dieci per cento).-

I- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le condizioni stabilite nel relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato n.4) e delle norme contenute nel nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici.-

TUTTO CIO' PREMESSO : le costituite parti conven-
gono quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati tutti controfirmati dal Sig. Giovanni Scozzi, s'intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato " ISTITUTO " e l'Impresa Giovanni Scozzi " IMPRESA " .-

ART. 2°)- In virtù dell'art. 99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R. D. 23 Maggio 1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga alle stesse materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta cede alla Impresa Giovanni Scozzi di Brindisi la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori post-collaudati alle Case per Lavoratori in Brindisi-ex Cant. 11151/R-, giusta perizia redatta dall'Ufficio Tecnico di questo Istituto, ed approvata dal Consiglio di Amministrazione GRSAL con delibera n. 117 in data 2.7.1965 per l'importo complessivo di L. 20.385.146 (lire ventimilioni tre-

centoottantacinquemilacentequarantasei)- di cui
L. 19.414.425 (Lire diciannovemilioniquattrocento-
quattredicimilaquattrocentoventicinque) a base di
asta che, per effetto del ribasso di L. 2,10% (Lire
due e centesimi dieci per cento sui prezzi del-
la perizia, si riducono a L. 19.006.722 (Lire diciann-
ovemilioniseimilasettecentoventidue).-

ART. 4°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipen-
denza dell'appalto di cui al presente contratto, sa-
ranno effettuati con versamenti di acconto in base
agli stati di avanzamento da compilarsi giusta quan-
to dispone l'art. 5 del Capitolato Speciale di Ap-
palto.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istitu-
to per eventuale ritardo nei pagamenti suddetti, an-
che se i ritardi in parola dovessero eccedere i
termini previsti dalla vigente legislazione sui la-
vori pubblici dovendosi ritenere per espressa pat-
tuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.

ART. 5°)- A garanzia dell'esatto adempimento degli
obblighi contrattuali la Impresa Giovanni Scozzi
presta la cauzione di Lire 950.336 -(Lire novecen-
tocinquantamilatrecentotrentasei) come previsto
dall'apposito Capitolato Speciale mediante titoli,
di cui all'allegato elenco (All.n. 5), per un valore

complessivo di L. 1.100.000= (Lire Unmilionecentomila) ed un controvalore effettivo di mercato, decurtato dello scarto prudenziale del 10% (dieci per cento), di L. 972.000= (Lire novecentosettantadue-mila).-

Detti Titoli sono stati depositati presso il Banco di Napoli-Filiale di Brindisi - Tesoriere dell'Istituto e vincolati a favore dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi .-

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

Art. 6°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori, tempo utile per la ultimazione dei lavori e relativa penale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto riguarda la esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento Generale sulla contabilità dello Stato ed al nuovo Capitolato Generale per le opere di competenza del Ministero dei La-

voci Pubblici.-

ART. 7°)- L'Impresa dichiara di avere prese perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.

ART. 8°)- Per tutti i rapporti con l'Istituto la Impresa elegge il proprio domicilio presso la Segreteria del Comune di Brindisi.-

ART. 9°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata- senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposto, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, fatte salve le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dalle Leggi 28.2.1949, n. 41, 26 novembre 1955, n. 1148; 14.2.1963 n. 60 e 11.10.1963, n. 1471; in quanto applicabili.-

Ove prima della liquidazione definitiva delle somme dovute all'appaltatore, quest'ultimo non abbia documentato o non documenti l'assolvimento di tutti gli oneri a suo carico, previsti nel presente articolo, l'Istituto avrà facoltà di provvedere direttamente all'estinzione di essi per conto dell'appaltatore, imputandone il relativo importo sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 10°)- E' altresì a carico dell'appaltatore - senza diritto a rivalsa- il contributo di L. 1 r e $\text{L. 0.80\%}$ (Lire zero e centesimi ottanta per mille) dovute alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull'ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto (atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.); nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte o per revisione di prezzi.

ART. 11°)- Per il combinato disposto degli articoli 5, 23 lettera I e 23 della Legge 14.2.1963, n. 60 e art. 16 del Regolamento di attuazione della Legge predetta approvato con D.P.R. 11.10.1963, n. 1471 il presente contratto viene compilato in carta sen-

plice in esenzione del bollo ed è esente dall'im-
posta proporzionale di registro, essendo sottoposto
solamente al pagamento dell'imposta minima fissa.

Le parti rinunciano col mio consenso alla lettura
degli allegati.-

A richiesta io Funzionario rogante, ho ricevuto
e stipulato il presente contratto scritto da perso-
na di mia fiducia su fogli tre e propriamente su
facciate nove e righe nove sino a questo punto del-
la decima facciata, il quale viene sottoscritto
senza eccezioni dalle parti costituite dopo che da
me si è data lettura di esso ad alta ed intelligi-
bile voce alle parti medesime che lo hanno rice-
nosciuto, su mia richiesta, conforme alla loro vo-
lontà.-

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Scozzi Giovanni

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE



28 OTT. 1965

FUNZIONARIO ROGANTE
(Comm. Avv. Vincenzo Palma)

Vincenzo Palma